

Pescara, 8 febbraio 2008
Prot. /2008
Oggetto: Lettera informativa n. 11/08

1) LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Si porta a conoscenza degli iscritti che il D. Lgs 21.11.07 n. 231 ha recepito la III Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio.

In sintesi, la nuova disciplina contempla, al pari della precedente, un triplice obbligo a carico degli avvocati:

- 1. adeguata verifica della clientela;**
- 2. registrazione;**
- 3. segnalazione.**

In ordine al **primo** obbligo, va segnalato che, rispetto al passato, esso sorge allorché la prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad €15.000, a fronte dei 12.500 di cui alla normativa abrogata. L'obbligo sussiste, inoltre, nel caso in cui l'operazione sia di valore non determinato o comunque non determinabile e, ancora, quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero vi siano dubbi sulla veridicità ed adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.

Tale primo obbligo si applica inoltre a tutti i nuovi clienti nonché, previa valutazione del rischio eventualmente presente, alla clientela già acquisita.

In ordine al **secondo** obbligo, gli avvocati debbono registrare tutte quelle informazioni, indicate dall'art. 36, relative al cliente ad al tipo di prestazione richiesta. La norma recentemente introdotta impone che la registrazione vada fatta tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dopo il compimento della operazione, l'apertura, la variazione o la chiusura del rapporto continuativo, o la fine della prestazione professionale.

Inoltre, tutte le informazioni acquisite debbono essere conservate, unitamente alla documentazione, per un periodo di 10 anni.

Quanto al **terzo** obbligo, quello di segnalazione, con la nuova normativa gli avvocati dovranno segnalare l'operazione sospetta ogni qualvolta sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute e/o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inviando tempestivamente all'U.I.F. (Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) la segnalazione dell'operazione sospetta.

Tale segnalazione deve, inoltre, essere inviata, e questa è la novità rilevante, anche all'Ordine di appartenenza.

Da ciò scaturiscono, quindi, alcuni obblighi che ricadono sull'Ordine forense e segnatamente:

- a) controllo sugli iscritti affinché ottemperino al rispetto della normativa antiriciclaggio;
- b) l'osservanza del segreto professionale per garantire che tutte le informazioni ricevute dagli iscritti siano coperte da segreto d'ufficio;
- c) la collaborazione con l'U.I.F.;
- d) la comunicazione all'U.I.F. di eventuali omissioni di segnalazione;
- e) la formazione del personale per consentire la corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Gli ordini, entro il 30 marzo di ogni anno, forniranno al Ministero della Giustizia i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo.

Tale ultimo obbligo di formazione del personale si intende esteso anche all'avvocato all'interno del proprio studio professionale e nei confronti dei collaboratori, affinché vengano messi in condizione di riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio.

Avendo la presente comunicazione carattere meramente sintetico, si invitano gli iscritti, per un maggiore approfondimento della normativa, alla lettura del *vademecum* predisposto il 27.12.2007 dal CNF consultabile sul sito: www.avvocatitriveneto.it o anche, per eventuali chiarimenti, a rivolgersi al Cons. Avv. Corrado Del Peschio Liberatore.